

TITOLO I.....	3
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Articolo 1 Definizioni.....	3
Articolo 2 Ambito di applicazione	4
TITOLO II	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 3 Modalità di acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale	5
TITOLO III.....	6
ATTIVAZIONE CONTRATTUALE SU COMUNICAZIONE DELLA PREESISTENTE CONTROPARTE COMMERCIALE IN CASO DI VOLTURA	6
Articolo 4 Obblighi informativi a carico della preesistente controparte commerciale in caso di voltura.....	6
Articolo 5 Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU.....	6
TITOLO IV	8
ATTIVAZIONE CONTRATTUALE IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA VOLTURA DA PARTE DELLA PREESISTENTE CONTROPARTE COMMERCIALE	8
Articolo 6 Obblighi informativi a carico della preesistente controparte commerciale e dell'utente del dispacciamento alla stessa associato in caso di non accettazione della richiesta di voltura	8
Articolo 7 Obblighi informativi a carico dell'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale.....	8
Articolo 8 Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU.....	9
TITOLO V	10
OBBLIGHI A CARICO DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI.....	10
Articolo 9 Attivazione dei servizi di salvaguardia e maggior tutela	10
Articolo 10 Raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione della voltura	10

Articolo 11	Messa a disposizione dei dati di misura all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela.....	10
Articolo 12	Messa a disposizione dei dati di misura all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela.....	11
TABELLE	12

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, n. 301/2012/R/EEL come successivamente integrato e modificato, all'Allegato A della deliberazione ARG/elt 4/08, all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIS), nonché le seguenti definizioni:

- **data di attivazione contrattuale** è la data di esecuzione dell'attivazione contrattuale;
- **i dati identificativi del cliente finale** sono la partita Iva o il codice fiscale del cliente finale;
- **codice pratica attivazione** è il protocollo della pratica assegnato dal SII;
- **voltura contrattuale** o **voltura** è la variazione dell'intestazione del contratto di fornitura in essere per un punto di prelievo attivo di cui è titolare un cliente finale diverso dal cliente finale richiedente;
- **attivazione contrattuale** è il processo attraverso cui è gestita nel SII l'esecuzione di un nuovo contratto di vendita, che comporta l'aggiornamento della relazione di sistema nel RCU con riferimento ai dati anagrafici del cliente finale e/o all'utente del dispacciamento associato al punto di prelievo;
- **preesistente controparte commerciale** è il soggetto associato ad un punto di prelievo attivo al momento della presentazione della richiesta di voltura, accreditato al SII ai sensi di cui all'articolo 1, comma 1.1 della deliberazione 166/2013/R/EEL;
- **nuova controparte commerciale** è il soggetto che sottoscrive un nuovo contratto di fornitura con il cliente finale, a seguito della mancata accettazione di una richiesta di voltura da parte della preesistente controparte commerciale;

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità con le quali un cliente finale acquisisce la titolarità di un punto di prelievo attivo sia nel caso di voltura, sia nel caso di necessaria conclusione di un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale.
- 2.2 Ai fini di cui sopra, il presente provvedimento definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:
 - a) responsabilità e compiti dei soggetti interessati: SII, clienti finali, controparti commerciali, utenti del dispacciamento e imprese distributrici;
 - b) obblighi informativi in capo ai soggetti di cui alla precedente lettera a);
 - c) modalità di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Modalità di acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale

- 3.1 Il cliente finale che intende acquisire la titolarità di un punto di prelievo attivo richiede la voltura alla preesistente controparte commerciale.
- 3.2 Nell'ambito dei servizio di maggior tutela, del servizio di salvaguardia o nell'ambito del mercato libero qualora la preesistente controparte commerciale accetti la richiesta di cui al comma 3.1, la voltura è gestita ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III.
- 3.3 Nell'ambito del mercato libero qualora la preesistente controparte commerciale rifiuti la richiesta di cui al comma 3.1, il cliente finale può sottoscrivere un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale e l'attivazione del nuovo contratto è gestita ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV.
- 3.4 La preesistente controparte commerciale, nei casi di cui al precedente comma 3.2 e la nuova controparte commerciale, nei casi di cui al precedente comma 3.3, adempiono alle disposizioni di cui al presente provvedimento con riferimento a contratti per i quali sono stati assolti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di verifica dei dati del cliente finale e dei relativi titoli in relazione all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura.
- 3.5 Qualora il cliente finale non sia nelle condizioni di accedere alle informazioni utili ad identificare la controparte commerciale preesistente, si rivolge allo Sportello per il Consumatore di energia, presentando apposita richiesta accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con riferimento al possesso dei titoli relativi all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura. Lo Sportello fornisce al richiedente i dati necessari alle finalità del presente provvedimento rintracciandoli per il tramite del SII, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

TITOLO III

ATTIVAZIONE CONTRATTUALE SU COMUNICAZIONE DELLA PREESISTENTE CONTROPARTE COMMERCIALE IN CASO DI VOLTURA

Articolo 4

*Obblighi informativi a carico della preesistente controparte commerciale in caso di
voltura*

- 4.1 In caso di accettazione della richiesta di voltura di cui al comma 3.1, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima, la preesistente controparte commerciale è tenuta a comunicare:
- a) al cliente finale richiedente, l'accettazione della medesima nel rispetto delle previsioni del Codice del consumo e del Codice di condotta in materia di diritto di ripensamento;
 - b) al cliente finale titolare del contratto di fornitura in essere alla data della richiesta per il punto di prelievo interessato, la contestuale cessazione del contratto specificandone la motivazione.
- 4.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 4.1, la preesistente controparte commerciale effettua al SII la comunicazione funzionale all'attivazione contrattuale. Tale comunicazione deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) i dati identificativi del cliente finale;
 - c) i dati di cui alla tabella 1;
 - d) la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto.

Articolo 5

Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU

- 5.1 Ai fini dell'aggiornamento del RCU, entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.2, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni, ovvero che:
- a) la controparte commerciale sia associata al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - b) i dati identificativi del cliente finale richiedente siano diversi da quelli associati nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - c) la data di cui al precedente comma 4.2, lettera d), sia coerente con le tempistiche minime di aggiornamento del RCU pari a due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma 4.2.

- 5.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 5.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII trasmette all'impresa distributrice almeno le seguenti informazioni in relazione al punto di prelievo oggetto della richiesta:
- a) i dati di cui al comma 4.2;
 - b) la data di attivazione contrattuale richiesta;
 - c) il codice pratica di attivazione.
- 5.3 In corrispondenza della data di cui al precedente comma 4.2, lettera d), il SII effettua l'attivazione contrattuale e aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella comunicazione trasmessa dalla preesistente controparte commerciale.
- 5.4 Entro il medesimo termine di cui al comma 5.3, il SII notifica alla preesistente controparte commerciale e all'utente del dispacciamento alla stessa associato, almeno le seguenti informazioni:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) la data di attivazione contrattuale;
 - c) il codice pratica di attivazione.
- 5.5 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 5.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII notifica l'esito negativo della richiesta alla controparte commerciale.

TITOLO IV

ATTIVAZIONE CONTRATTUALE IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA VOLTURA DA PARTE DELLA PREESISTENTE CONTROPARTE COMMERCIALE

Articolo 6

Obblighi informativi a carico della preesistente controparte commerciale e dell'utente del dispacciamento alla stessa associato in caso di non accettazione della richiesta di voltura

- 6.1 In caso di non accettazione della richiesta di voltura di cui al comma 3.1, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima, la preesistente controparte commerciale è tenuta a comunicare al cliente finale richiedente ed al SII la non accettazione della richiesta.
- 6.2 La preesistente controparte commerciale, assolti gli obblighi di cui al comma 3.4, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di prelievo interessato, in deroga a quanto previsto dalla regolazione in tema di tempistiche minime per recesso unilaterale dell'esercente, dandone comunicazione al cliente finale e all'utente del dispacciamento.
- 6.3 Nel caso di esercizio della facoltà di recesso di cui al comma 6.2 l'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale notifica al SII la risoluzione del contratto entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, indicando le informazioni previste dal comma 5.2, lettere a) e c) della deliberazione ARG/elt 42/08. La risoluzione ha efficacia dalla prima data utile per l'attivazione dei servizi di ultima istanza qualora non intervenga un'attivazione contrattuale ai sensi dell'Articolo 8, o, in caso contrario, dalla data di attivazione contrattuale di cui al comma 8.3.
- 6.4 Per i casi di cui al comma 6.3, qualora entro il secondo giorno lavorativo antecedente il termine ultimo per l'attivazione dei servizi di ultima istanza non sia stata eseguita un'attivazione contrattuale ai sensi del comma 8.3, il SII ne informa l'impresa distributrice per l'eventuale attivazione dei servizi stessi ai sensi del successivo Articolo 9. La comunicazione all'impresa distributrice riporta gli elementi necessari all'attivazione dei servizi medesimi.

Articolo 7

Obblighi informativi a carico dell'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale

- 7.1 Qualora il cliente finale concluda un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale ai sensi del comma 3.3, fermo restando quanto indicato al comma 3.4, l'utente del dispacciamento ad essa associato, o l'esercente la

maggior tutela, è tenuto a comunicare al SII l'attivazione contrattuale da parte di una nuova controparte commerciale entro 2 giorni lavorativi dalla sottoscrizione.

- 7.2 La comunicazione di cui al precedente comma deve riportare le medesime informazioni di cui al comma 4.2.

Articolo 8

Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU

- 8.1 Ai fini dell'aggiornamento del RCU, entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7.1, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni, ovvero che:
- a) i dati identificativi del cliente finale richiedente siano diversi da quelli associati nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - b) sia pervenuta la comunicazione di cui al comma 6.1 di non accettazione della voltura da parte della preesistente controparte commerciale e
 - c) nel caso la richiesta sia formulata da un soggetto diverso dall'esercente la maggior tutela o dall'esercente il servizio di salvaguardia, la richiesta sia pervenuta entro il termine di cui al comma 6.4;
 - d) la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto sia coerente con le tempistiche minime di aggiornamento del RCU pari a due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 7.1.
- 8.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 8.1 ed entro le tempistiche di cui al medesimo comma, il SII trasmette all'impresa distributrice le medesime informazioni di cui al comma 5.2.
- 8.3 In corrispondenza della data di cui al precedente comma 8.1, lettera d), il SII effettua l'attivazione contrattuale e aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella comunicazione trasmessa.
- 8.4 Entro il medesimo termine di cui al comma 8.3 il SII notifica all'impresa distributrice, al nuovo utente del dispacciamento o all'esercente la maggior tutela, alla preesistente controparte commerciale e all'utente del dispacciamento uscente l'avvenuta attivazione contrattuale. Tale comunicazione deve riportare almeno gli elementi informativi di cui al comma 5.4.
- 8.5 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 8.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII notifica l'esito negativo al richiedente.

TITOLO V

OBBLIGHI A CARICO DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI

Articolo 9

Attivazione dei servizi di salvaguardia e maggior tutela

- 9.1 Qualora, a fronte della comunicazione di cui al comma 6.4, per il punto di prelievo oggetto della medesima comunicazione non sia stata eseguita una richiesta di *switching* ai sensi del comma 3.6 della deliberazione ARG/elt 42/08, l'impresa distributrice attiva nei termini e modalità di cui all'articolo 5 della medesima deliberazione ARG/elt 42/08 i servizi di maggior tutela o di salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV.

Articolo 10

Raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione della voltura

- 10.1 L'impresa distributrice adempie agli obblighi in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in coerenza con le disposizioni introdotte con il presente provvedimento.
- 10.2 Con riferimento a ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria, alla data di attivazione contrattuale l'impresa distributrice effettua un tentativo di rilevazione del dato di misura.
- 10.3 Il dato di misura deve essere messo a disposizione indicando il codice pratica di attivazione ricevuto nell'ambito della comunicazione di attivazione contrattuale, di cui ai commi 5.2 e 8.2.
- 10.4 In tutti i casi di indisponibilità della misura, il dato messo a disposizione deve essere stimato e validato.

Articolo 11

Messa a disposizione dei dati di misura all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela

- 11.1 L'impresa distributrice è tenuta a mettere a disposizione dell'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale, o dell'esercente la maggior tutela, il dato di misura rilevato ai sensi del comma 10.2 entro 5 giorni lavorativi dal termine di cui al medesimo comma.

Articolo 12

Messa a disposizione dei dati di misura all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela

- 12.1 Con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto di attivazione contrattuale non trattato su base oraria, l'impresa distributrice mette a disposizione dell'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o dell'esercente la maggior tutela entro e non oltre il 20 del mese successivo alla data di attivazione contrattuale, il dato di misura rilevato ai sensi del comma 10.2.
- 12.2 Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di attivazione contrattuale l'impresa distributrice mette a disposizione dell'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o dell'esercente la maggior tutela le informazioni di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARG/elt 42/08.

TABELLE

Tabella 1	Dati funzionali alla richiesta di attivazione contrattuale
a	Nome e Cognome o Ragione Sociale
b	Indirizzo di residenza o Sede Legale
c	Tipologia di voltura
d	Informazioni relative alla sottoscrizione e gestione del contratto di connessione